

## NOTA INFORMATIVA RIGUARDANTE ALCUNE NOVITA' FISCALI

### INDICE

|   |  |   |
|---|--|---|
| 1 | <i>Aumento imposta di bollo dal 26 giugno 2013 .....</i>   | 2 |
| 2 | <i>Aumento detrazione IRPEF - IRES dal 55% al 65% per interventi di efficienza energetica .....</i>                      | 2 |
| 3 | <i>Proroga della detrazione IRPEF del 50% per interventi di ristrutturazione edilizia....</i>                            | 5 |
| 4 | <i>Nuova detrazione IRPEF del 50% per l'acquisto di mobili per l'immobile oggetto di ristrutturazione edilizia .....</i> | 9 |

\*\*\*\*\*

## 01

### **AUMENTO IMPOSTA DI BOLLO DAL 26 Giugno 2013**

Legge 24 giugno 2013 n. 71

Per gli **atti e documenti formati dal 26 giugno 2013** sono state previste le seguenti nuove misure dell'imposta fissa di bollo:

- € 2,00 per le marche da bollo in precedenza di € 1,81;
- € 16,00 per le marche da bollo in precedenza di € 14,62.

## 02

### **AUMENTO DETRAZIONE IRPEF - IRES DAL 55% AL 65% PER INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA**

Decreto Legge 4 giugno 2013, n. 63, art. 14

Alle spese sostenute **dal 6 giugno 2013** e fino **al 31 dicembre 2013** per gli interventi volti alla riqualificazione energetica degli **edifici esistenti**, di cui ai commi da 344 a 347 dell'art. 1 della Legge 27.12.2006, n. 296 (interventi di riqualificazione energetica su edifici esistenti, interventi su strutture opache e infissi per riduzione della trasmittanza termica, installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda, sostituzione di impianti di climatizzazione invernale), si applica una detrazione IRPEF/IRES nella misura del **65%** (in luogo di quella precedente del 55%), con l'esclusione di alcune tipologie di spesa di seguito specificate.

L'agevolazione riguarda i soggetti passivi residenti e non residenti, **anche se titolari di reddito d'impresa**, che possiedono, a qualsiasi titolo, l'immobile oggetto dell'intervento. In particolare, sono ammessi all'agevolazione:

- le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
- i contribuenti che conseguono reddito d'impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali);
- le associazioni tra professionisti;
- gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.

Tra le persone fisiche possono fruire dell'agevolazione anche:

- i titolari di un diritto reale sull'immobile;
- i condomini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali;
- gli inquilini;
- chi detiene l'immobile in comodato.

L'agevolazione si estende anche ai familiari conviventi del possessore o detentore dell'immobile a condizione che la convivenza abbia carattere di stabilità e non sia episodico. La convivenza deve sussistere fin dal momento in cui iniziano i lavori.

**Secondo l'Agenzia delle Entrate** (risoluzione n. 340/E del 1<sup>a</sup> agosto 2008) **i benefici spettano solo a chi utilizza gli immobili** e pertanto per una società non è possibile fruire della de-

trazione in riferimento ad **immobili locati**. Ciò vale anche se la società svolge attività di locazione immobiliare, poiché in questo caso i fabbricati concessi in affitto rappresentano l'oggetto dell'attività d'impresa, e non beni strumentali. L'orientamento dell'Amministrazione Finanziaria è stato confermato dall'Agenzia nella Guida alle Agevolazioni Fiscali per il Risparmio Energetico, agosto 2012, paragrafo 1, pagina 8. Tuttavia, tale tesi non è stata da tutti condivisa. La norma di comportamento n. 184/2012 dell'Associazione Italiana Dottori Commercialisti ha infatti sostenuto che l'agevolazione fiscale per gli interventi volti al risparmio energetico, consistente nella detrazione del 55% (ora 65%) spetta a chi esegue e sostiene la spesa dell'intervento, quale che sia la categoria catastale dell'unità immobiliare interessata e quale che sia il contribuente (persona fisica o società titolare di reddito di impresa), indipendentemente dalla sua forma e dal suo tipo di attività sociale. Occorre ricordare che il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 19/02/2007 prevede, all'art. 2, comma 1, lett. a), che la detrazione del 55% spetta alle persone fisiche non titolari di reddito di impresa e stabilisce alla successiva lett. b) che essa spetta "ai soggetti titolari di reddito d'impresa che sostengono le spese per l'esecuzione degli interventi sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti".

La norma quindi non prevede alcuna eccezione né di tipo oggettivo (unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale) né di tipo soggettivo.

La tesi dell'Agenzia non appare in linea con la ratio della norma. La stessa ha infatti come obiettivo quello di favorire ed incentivare il risparmio energetico tramite i minori consumi di combustibili con interventi rivolti alla riqualificazione energetica senza nulla aggiungere.

Inoltre, la tesi dell'Agenzia non pare coerente con il fatto che nel caso di proprietario/usufruttuario persona fisica che loca l'unità immobiliare abitativa a terzi, il beneficio è attribuito al proprietario o usufruttuario (se esegue e sostiene la spesa dell'intervento) ovvero al conduttore (se invece è lui a eseguire l'intervento e sostenere la spesa): non si comprende quindi in base a quale disposizione, né a quale logica, la conclusione sia diversa nel caso il proprietario sia una società.

Sono ammessi a fruire della detrazione anche i familiari **conviventi** con il possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) che sostengono le spese per la realizzazione dei lavori. Tuttavia, se i lavori sono effettuati su immobili strumentali all'attività d'impresa, arte o professione, i familiari conviventi non possono usufruire della detrazione.

Si ha diritto all'agevolazione anche nel caso in cui il contribuente finanzia la realizzazione dell'intervento di riqualificazione energetica mediante un **contratto di leasing**. In tale ipotesi, la detrazione spetta al contribuente stesso (utilizzatore) e si calcola sul costo sostenuto dalla società di leasing. Non assumono, pertanto, rilievo ai fini della detrazione, i canoni di leasing addebitati all'utilizzatore.

La detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici si applica quindi nella misura del:

- **55%**, alle spese sostenute **fino al 5 giugno 2013**;

- **65%**, alle spese sostenute **dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2013**, anche se si tratta di interventi iniziati prima del 6 giugno 2013.

La detrazione è applicabile, inoltre, alle spese sostenute **dal 6.6.2013 al 30.6.2014** per gli interventi relativi a **parti comuni** degli edifici **condominiali**, di cui agli artt. 1117 e 1117-*bis* del Codice Civile, nonché per quelli che interessino **tutte le unità immobiliari** di cui si compone il singolo condominio.

La detrazione compete relativamente alle spese:

- **pagate** con bonifico bancario o postale dal 6.6.2013 al 31.12.2013 (ovvero dal 6.6.2013 al 30.6.2014 in relazione agli interventi su parti comuni condominiali o su interi condomini), per i **soggetti non titolari di reddito d'impresa**;
- **imputabili** al periodo 6.6.2013 – 31.12.2013 (o al periodo 6.6.2013 – 30.6.2014 in relazione agli interventi su parti comuni condominiali o su interi condomini), per i **soggetti titolari di reddito d'impresa**, per i quali i lavori ineriscono all'esercizio dell'attività commerciale.

**La detrazione IRPEF/IRES del 65% non si applica alle spese sostenute per:**

- gli interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento con **pompe di calore** ad alta efficienza e con **impianti geotermici** a bassa entalpia;
- la **sostituzione** di **scaldacqua** tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.

Per i suddetti interventi, pertanto, potrà essere fruita solo la detrazione del **55%** per le spese sostenute **entro il 30.6.2013** (precedente limite temporale di applicazione dell'agevolazione).

In relazione alla “nuova” detrazione del 65%, rimangono ferme le altre regole di applicazione delle agevolazioni vigenti. In particolare:

- l'abolizione dell'obbligo di indicazione in fattura del costo della manodopera;
- l'**invio** della documentazione all'**ENEA** entro 90 giorni dalla fine dei lavori;
- la ripartizione della detrazione spettante in **10 quote annuali** di pari importo.

L'Agenzia delle Entrate ha ammesso la detraibilità del 55% delle spese sostenute per interventi di risparmio energetico su immobili ad uso promiscuo (dedotte al 50%) dal reddito di impresa o lavoro autonomo (Circolare n. 20/E del 13 maggio 2011, punto 3.4).

Anche in relazione alla “nuova” detrazione IRPEF/IRES del 65% sulle spese relative ad interventi di riqualificazione energetica continua ad applicarsi la **ritenuta d'acconto del 4%** sui pagamenti effettuati con bonifico (bancario o postale).

Salvo ulteriori proroghe, a decorrere **dall'1.1.2014** (ovvero **dall'1.7.2014** in relazione alle parti comuni condominiali o a tutte le unità immobiliari del condominio) **per le spese riguardanti gli interventi di risparmio energetico sarà applicabile soltanto la detrazione IRPEF del 36%**, di cui all'art. 16-*bis* comma 1 lett. h) del D.P.R. 917/1986.

Va infine tenuto presente che, a decorrere **dall'1.1.2014** (ovvero dall'1.7.2014 in relazione alle parti comuni condominiali o a tutte le unità immobiliari del condominio) **le**

**spese sostenute per interventi di risparmio energetico, dai soggetti IRES (srl, spa, enti, ecc.) non potranno più beneficiare della detrazione del 55-65% e neppure della detrazione del 36%**, rimanendo applicabile, a partire dal 1<sup>a</sup> gennaio 2014, solo ai soggetti IRPEF.

03

### **PROROGA DELLA DETRAZIONE IRPEF DEL 50% PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA**

Decreto Legge 4 giugno 2013, n. 63, art. 16

Con l'introduzione dell'art. 16-bis nel D.P.R. 917/1986, **la detrazione IRPEF del 36%** delle spese relative a determinati interventi volti al recupero del patrimonio edilizio **è stata resa definitiva con decorrenza 1<sup>a</sup> gennaio 2012**.

Per le spese documentate relative a interventi di recupero edilizio di cui all'art. 16-*bis* del D.P.R. 917/1986, sostenute **dal 26 giugno 2012** e fino **al 30 giugno 2013**, l'art. 11 comma 1 del Decreto Legge 22/6/2012, n. 83 ha però stabilito che:

- spetta una detrazione IRPEF **del 50%** (invece del 36%);
- il limite massimo di spesa detraibile ammonta a **96.000 euro** (invece di quello precedente di 48.000 euro).

Per effetto della proroga contenuta nell'art. 16 comma 1 del Decreto Legge 63/2013, la suddetta detrazione del 50% si applica alle spese documentate sostenute **fino al 31 dicembre 2013**.

La detrazione IRPEF del 50% compete quindi relativamente alle spese **pagate** dal 26.6.2012 al 31.12.2013, di regola mediante **bonifico** bancario o postale dal quale risultino: la causale del versamento con indicazione della norma agevolativa, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

A tali fini, occorre attenersi al **criterio di cassa** e, quindi, alla data dell'**effettivo pagamento**.

Pertanto, salvo modifiche o proroghe, la percentuale del **36%** ritornerà applicabile a partire dalle **spese sostenute dal 1<sup>a</sup> gennaio 2014**.

Gli interventi agevolabili sono i seguenti:

- interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, effettuati sulle **parti comuni di edifici residenziali**;
- interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, effettuati sulle **singole unità immobiliari residenziali** di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze;
- interventi necessari alla ricostruzione o al **ripristino dell'immobile danneggiato** a seguito di eventi calamitosi (es. terremoti, alluvioni), anche se non rientranti tra

quelli sopra indicati, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza, anche anteriormente all'1.1.2012;

- interventi relativi alla realizzazione di **autorimesse** o **posti auto pertinenziali** anche a proprietà comune;
- interventi finalizzati alla **eliminazione** delle **barriere architettoniche**, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di *handicap* in situazione di gravità;
- interventi relativi all'**adozione** di misure finalizzate a **prevenire** il rischio del **compimento di atti illeciti** da parte di terzi;
- interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla **cablatura** degli edifici e al contenimento dell'**inquinamento acustico**;
- interventi relativi all'adozione di **misure antisismiche** con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione; gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari;
- interventi di **bonifica** dall'**amianto** e di esecuzione di opere volte ad evitare gli **infortuni domestici**;
- interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia; le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia;
- spese di progettazione e per prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici ai sensi della legislazione vigente in materia.

La proroga al 31.12.2013 della detrazione IRPEF al **50%** si **applica** anche agli interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia:

- riguardanti **interi fabbricati**;
- eseguiti da **imprese di costruzione** o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro sei mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva **alienazione** o assegnazione dell'immobile.

Pertanto, se le spese per l'acquisto dell'immobile vengono sostenute nel periodo **dal 26.6.2012 al 31.12.2013**, la detrazione spetta nella misura del 50%, entro l'importo massimo di 96.000 euro.

Al riguardo, si ricorda che:

- il valore degli interventi edilizi eseguiti (restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia), su cui calcolare la detrazione spettante, è considerato per legge pari al **25% del prezzo** dell'unità immobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita o di assegnazione;
- i pagamenti non devono necessariamente avvenire mediante bonifico.

**Nessuna novità**, per queste fattispecie, è stata introdotta in relazione ai soggetti che possono beneficiare della detrazione IRPEF del 50%, la quale spetta in relazione alle spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati i previsti interventi.

Possono quindi usufruire dell'agevolazione i **soggetti IRPEF**, residenti e non residenti in Italia, che sostengono le spese e che rientrano in una delle seguenti fattispecie:

- **possiedono** l'immobile a titolo di piena proprietà, nuda proprietà o altri diritti reali, quali l'uso, l'usufrutto, il diritto di abitazione e la superficie;
- **detengono** l'immobile in base ad un contratto di locazione (inquilino) o di comodato (comodatario), oppure sulla base di un contratto preliminare di compravendita (promissario acquirente);
- sono **familiari conviventi** con il possessore o detentore dell'immobile.

Possono inoltre beneficiare della detrazione in esame i soci di cooperative divise ed indivise, gli imprenditori individuali per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce, i soggetti indicati nell'articolo 5 del D.P.R. 917/1986 (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari) che producono redditi in forma associata alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.

La detrazione IRPEF del 50%, in relazione alle **spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013**, spetta su un ammontare complessivo massimo pari a **96.000 euro** (prima era di 48.000 euro) per **unità immobiliare, incluse** le relative **pertinenze**, ancorché posseduta o detenuta da più soggetti in regime di comproprietà o contitolarità.

Inoltre, detto limite va commisurato a **ciascun intervento agevolato**, considerato unitariamente, ancorché svolto a cavallo di più periodi d'imposta.

Qualora più soggetti realizzino interventi sulla medesima unità immobiliare, la detrazione del 50% deve essere calcolata sul limite massimo di spesa pari a 96.000 euro e ripartita tra gli aventi diritto. Salvo modifiche o proroghe, il limite di 48.000 euro ritornerà applicabile a partire dalle spese sostenute dal 1<sup>a</sup> gennaio 2014.

Nel caso in cui i lavori consistano nella **mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti**, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse, si deve tenere conto anche delle spese sostenute nei periodi d'imposta precedenti.

La Circolare Agenzia delle Entrate 9.5.2013, n. 13, paragrafo 1.4 ha chiarito che il contribuente ha la facoltà di avvalersi della **detrazione del 50%** con riguardo alle spese sostenute dal 26.6.2012 al 31.12.2012, in luogo della detrazione del 36% riferita a quelle sostenute fino al 25.6.2012.

L'Agenzia delle Entrate ha stabilito che, in relazione alle spese sostenute nel 2012, non si deve necessariamente tenere conto delle spese sostenute fino al 25.6.2012, sulla base del momento cronologico di sostenimento, ma è possibile scegliere di **considerare solo** (o per la maggior parte) le **spese sostenute dal 26 giugno 2012**, per le quali spetta la detrazione del 50% sull'importo massimo di 96.000 euro.

In pratica, se per la ristrutturazione di una singola unità immobiliare:

- il contribuente ha sostenuto spese agevolabili per 48.000 euro fino al 25.6.2012 e per 96.000 euro dal 26.6.2012 al 31.12.2012, può decidere di detrarre solo le spese sostenute dal 26.6.2012, fruendo così della detrazione del 50% fino all'importo di 96.000 euro;
- il contribuente ha sostenuto spese agevolabili per 50.000 euro fino al 25.6.2012 e per 60.000 euro dal 26.6.2012 al 31.12.2012, può decidere di fruire della detrazione del 50% in relazione ai 60.000 euro di spese sostenute dal 26.6.2012 al 31.12.2012 e della detrazione del 36% su 36.000 euro (96.000 – 60.000) di spese sostenute fino al 25.6.2012.

In relazione al **periodo d'imposta 2013**, pertanto:

- spetta la detrazione del 50% per le spese sostenute dall'1.1.2013 fino al 31.12.2013, per un ammontare massimo di 96.000 euro;
- in caso di prosecuzione dei lavori relativi alla stessa unità immobiliare, nel suddetto limite di 96.000 euro si deve tenere conto delle spese sostenute negli anni precedenti.

Con riferimento alla detrazione IRPEF del 50% rimangono applicabili le precedenti disposizioni in materia di:

- abolizione della comunicazione preventiva al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle Entrate;
- comunicazione di inizio lavori all'Azienda sanitaria locale (ASL) competente per territorio, solo se richiesta dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro;
- abolizione dell'obbligo di indicazione in fattura del costo della manodopera;
- documentazione da conservare e da esibire su richiesta dell'Amministrazione finanziaria.

La detrazione IRPEF del 50% continua a dover essere ripartita in **10 quote annuali** costanti e di pari importo:

- nell'anno di sostenimento delle spese;
- nei 9 anni successivi.



In relazione alla detrazione IRPEF del 50%, anche a seguito della proroga, continua ad applicarsi la **ritenuta d'acconto del 4%** sui pagamenti effettuati con bonifico (bancario o postale) delle spese per le quali spetta la detrazione.

04

## **NUOVA DETRAZIONE IRPEF DEL 50% PER L'ACQUISTO DI MOBILI PER L'IMMOBILE OGGETTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA**

Decreto Legge 4 giugno 2013, n. 63, art. 16

La norma prevede una nuova detrazione IRPEF del 50% delle ulteriori spese documentate per l'**acquisto di mobili finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione**. L'ulteriore agevolazione in esame spetta, **unicamente**, ai contribuenti che fruiscono della detrazione per le spese documentate relative agli interventi di cui al D.P.R. 917/1986, art. 16-bis, comma 1 (interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici).

Non possono ottenere l'agevolazione, quindi, coloro che:

- rinnovano solo l'arredamento senza aver eseguito interventi di recupero;
- acquistano mobili per arredare un'abitazione di nuova costruzione.

Con riferimento all'ambito applicativo della nuova detrazione del 50%, sussistono invece **dubbi** in relazione:

- alla definizione di "**mobili**". Sembrerebbero agevolabili la generalità dei mobili, anche se non fissati a pareti, pavimenti o soffitti, mentre potrebbero non essere agevolabili gli elettrodomestici incassati in mobili. Sono stati proposti degli emendamenti per estendere la categoria dei beni mobili; occorrerà vedere il testo della legge di conversione che dovrà avvenire entro il 3 agosto;
- alla tipologia di lavori edilizi collegati all'acquisto di mobili: letteralmente, la norma fa riferimento soltanto agli interventi di "**ristrutturazione**" e non anche agli altri interventi di recupero edilizio che sono agevolabili ai sensi dell'art. 16-bis del TUIR (es. restauro e risanamento conservativo, manutenzioni straordinarie); in ogni caso, deve trattarsi di interventi edilizi che danno diritto alla detrazione IRPEF del 50%, in relazione alle spese sostenute dal 26.6.2012 al 31.12.2013;
- all'applicazione temporale dell'agevolazione: sembrerebbe, infatti, che il "**bonus arredamento**" si possa applicare soltanto alle **spese** per l'acquisto di mobili **sostenute**:
  - **dal 6.6.2013** oppure **dall'1.7.2013** (a seguito della proroga della detrazione del 50% per lavori edilizi), anche se l'intervento di ristrutturazione è iniziato prima;
  - comunque, **entro il 31.12.2013**.

Per accedere alla nuova agevolazione si ritiene che l'acquisto dovrà essere documentato da una **fattura** intestata allo **stesso soggetto** che usufruisce della detrazione per gli interventi di recupero edilizio.

Inoltre, sebbene la norma non lo specifichi, essendo il "*bonus arredamento*" strettamente collegato alla detrazione per gli interventi sopra indicati, sembra doversi ritenere che, per beneficiare della detrazione, le spese di acquisto dei mobili debbano essere pagate con le stesse **modalità**, cioè mediante **bonifico** bancario o postale contenente le indicazioni già descritte in precedenza.

In ogni caso, per beneficiare del "*bonus arredamento*" **non** sono previste istanze da presentare, né comunicazioni preventive da effettuare.

L'ammontare complessivo della **spesa agevolabile** per l'acquisto di mobili non può essere superiore a **10.000 euro**.

Pertanto, la detrazione dall'IRPEF lorda può arrivare fino ad un massimo di 5.000 euro da ripartire in 10 annualità.

Infatti, anche la nuova detrazione IRPEF del 50% per l'acquisto di mobili deve essere ripartita tra gli aventi diritto in **dieci quote annuali** di pari importo.

L'importo massimo di ciascuna rata annuale della detrazione è quindi pari a 500 euro.

La detrazione spetta fino a **concorrenza** dell'**IRPEF lorda**; analogamente alle altre detrazioni d'imposta per oneri, pertanto, non è possibile vantare un credito nei confronti dell'erario, vale a dire che non sussiste alcun vantaggio fiscale in assenza di imposta dovuta.